

R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, n. 2871, col quale sono state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po Pag. 376

R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935 Pag. 376

R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale Pag. 376

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania di impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi. Pag. 376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio. Pag. 376

Ministero delle corporazioni: Svincolo della cauzione costituita dalla Società Mutua grandine « Boschi d'Italia » con sede in Roma. Pag. 376

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 376

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2470.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — E convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2471.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — E convertito in legge il R. decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti con le seguenti modificazioni:

Al penultimo comma dell'art. 3, alle parole: « debbono essere firmati », sono sostituite le parole: « debbono essere redatti e firmati ».
Nel terzo comma dell'art. 4, alle parole: « secondo le norme », sono sostituite le parole: « secondo il progetto approvato e secondo le norme ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI —
DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISONO —
ROSSONI — BENNI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472.
Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla organizzazione provinciale e alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici, che rispondano ad esigenze civili e militari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — Ordinamento generale.

Art. 1. — È istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere.

I servizi del Corpo hanno organizzazione provinciale, con comando nel capoluogo delle Province e distaccamenti nei centri più importanti; vengono effettuati mediante contributo obbligatorio di tutti i Comuni della Provincia.

Art. 2. — Ordinamento del Corpo:

a) Ispettorato centrale pompieri, con sede presso il Ministero dell'interno, costituito da:

un Ispettore centrale di grado non superiore al quinto;
tre ispettori capi di grado non superiore al sesto.

b) Corpi pompieri provinciali — con personale permanente e volontario — costituiti da:

un Comando provinciale pompieri ed un Corpo pompieri, con sede nel capoluogo di Provincia;
distaccamenti pompieri di numero vario in sedi minori.

Gli ispettori e gli ufficiali permanenti dei corpi pompieri fanno parte del personale statale.

TITOLO II. — Ispettorato centrale pompieri.

Art. 3. — L'Ispettorato centrale pompieri funziona come organo del Ministero dell'interno, dal quale dipende. Sono di sua competenza le direttive tecniche per la prevenzione, estinzione incendi e soccorsi tecnici in genere, nonché gli studi e le decisioni sulle questioni tecniche, di indole generale, nella mira di unificare, nei limiti delle varie esigenze locali, il servizio, il materiale ed il funzionamento in genere del Corpo pompieri.

Stabilisce altresì, in seguito a proposte dei Comandi provinciali, quali industria, stabilimenti, depositi, ecc., debbono avere servizio proprio per lo spegnimento incendi, e la misura minima (personale e materiale) di detto servizio.

Art. 4. — L'Ispettorato centrale propone al Ministero dell'interno le norme di carattere generale per gli acquisti di materiali e per i collaudi, per la sorveglianza ed il coordinamento amministrativo e del servizio nell'ambito di ciascuna Provincia e fra le varie Province.

Provvede inoltre alla preparazione tecnica del personale ufficiali del Corpo pompieri, indicando appositi corsi teorico-pratici.

Organizza infine l'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della protezione antincendi, di materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e materie in genere.

Art. 5. — Il Ministero dell'interno su proposta dell'Ispettorato centrale pompieri, emanerà inoltre, di concerto con il Ministero delle finanze, tutte le norme di carattere permanente e transitorio, che saranno o si renderanno necessarie per la prima applicazione del presente decreto all'atto della sua entrata in vigore e per l'ulteriore sua uniforme esecuzione.

TITOLO III. — Corpi provinciali.

Art. 6. — Il Ministero dell'interno, su proposta dell'Ispettorato centrale pompieri, provvederà di concerto con il Ministero delle finanze a stabilire l'organico di tutti gli ufficiali del Corpo pompieri, fissandone la gerarchia e determinandone l'assegnazione ai Comandi provinciali, ai Corpi dei capiluoghi di Provincia ed ai distaccamenti. Provvederà altresì a stabilire la gerarchia del rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario.

Il Corpo dei pompieri della Capitale, pure rimanendo inquadrato funzionalmente nel nuovo ordinamento di cui al comma precedente, resterà alle dirette dipendenze del Governatorato di Roma.

TITOLO IV. — Attribuzioni del Corpo pompieri.

Art. 7. — Per le misure preventive contro gli incendi verranno emanate apposite norme obbligatorie da approvarsi con Regio decreto su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.

Tali norme dovranno essere tenute presenti nella compilazione di progetti di nuove costruzioni di carattere pubblico o privato con qualsiasi destinazione e nell'esecuzione dei lavori.

Il Comando del corpo dei pompieri provinciale provvederà alla organizzazione del servizio di prevenzione incendi su direttive dell'Ispettorato centrale.

Il servizio stesso sarà di massima esplicato con visite:

a) alle nuove costruzioni per controllare l'osservanza delle norme di cui sopra;

b) ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, prima della concessione da parte delle autorità competenti delle licenze di esercizio;

c) a stabili situati nel territorio della Provincia per il controllo dello stato di manutenzione degli impianti di spegnimento, o comunque aventi attinenza alla prevenzione incendi.

A queste attribuzioni il comandante può delegare ufficiali dipendenti.

Art. 8. — Il servizio di estinzione incendi in ciascuna Provincia viene effettuato dal Corpo del capoluogo e dai vari distaccamenti del Corpo pompieri provinciale, oltre che nella città in cui il Corpo ed i distaccamenti hanno sede, in una zona i cui limiti sono proposti dal Comando del corpo pompieri provinciale ed approvati dell'Ispettorato centrale.

Il predetto servizio si intende obbligatorio anche per gli stabilimenti provvisti di un proprio servizio interno di difesa incendi.

Il comandante della squadra di soccorso sul posto dell'incendio applica tutte le misure ed i provvedimenti necessari alla attuazione dell'estinzione dell'incendio.

I comandanti delle Forze armate e di P. S., eventualmente intervenute sul luogo dell'incendio per mantenere l'ordine pubblico, devono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico date dallo stesso comandante.

Art. 9. — Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di pubblica calamità, d'improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni;

b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale;

c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei pompieri può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei pompieri nei casi di pubbliche calamità, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10. — Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali ed il rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario, sono agenti di P. S., colle modalità che verranno fissate dal regolamento.

TITOLO V. — Personale dell'Ispettorato centrale.

Art. 11. — Il Ministero dell'interno provvede alla nomina dell'ispettore centrale, designando a tale carica persona di provata capacità e di specifica competenza, la quale persona rivesta nei ruoli statali di gruppo A almeno il grado immediatamente inferiore.

Alla nomina degli ispettori capi provvede mediante concorso per titoli fra tutti gli ufficiali ingegneri del Corpo pompieri, che rivestano il grado finale nel relativo ruolo. In via transitoria la nomina degli ispettori capi si effettuerà mediante concorso per titoli fra tutti gli ufficiali ingegneri dei Corpi pompieri cheentino almeno otto anni di servizio.

TITOLO VI. — Personale del Corpo pompieri.

Art. 12. — Per la prima costituzione dei Corpi pompieri provinciali tutto il personale, compreso quello dirigente, esistente all'atto della promulgazione del presente decreto, passa nei Corpi pompieri con le rispettive attuali attribuzioni, salvo le successive eliminazioni, seguendo criteri che saranno stabiliti con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Al personale che verrà eliminato prima dell'inquadramento definitivo non potrà comunque essere liquidato un trattamento di quiescenza più favorevole di quello spettantegli in base alle attuali disposizioni.

Entro un anno dalla data di costituzione dell'Ispettorato centrale, il Ministro per l'interno è tenuto ad emanare, di concerto con quello per le finanze, norme transitorie per la prima sistemazione di tutto il personale permanente e volontario, nonchè per l'arruolamento del nuovo personale ritenuto necessario, ferma l'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, circa il divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare od attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite dal decreto stesso e dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13. — Tutti gli ufficiali permanenti del Corpo pompieri formano un ruolo unico.

Debbono essere cittadini italiani muniti di laurea in ingegneria conseguita nel Regno, o di altri titoli legalmente equivalenti, ed essere legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Le nomine degli ufficiali permanenti del Corpo sono fatte con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, e vengono conferite in seguito a pubblico concorso per esami.

Art. 14. — Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio pompieristico.

Il personale volontario presta servizio — e viene retribuito — ogni qual volta se ne manifesti il bisogno.

TITOLO VII. — Organizzazione dei servizi.

Art. 15. — All'entrata in vigore del presente decreto, tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonchè gli impianti ed i materiali di tutti i servizi esistenti in ciascuna provincia, passano alla dipendenza dei Comandi provinciali pompieri, costituiti a senso dell'art. 2. Tali impianti e materiali rimangono però di proprietà dei rispettivi Comuni.

All'uopo i suddetti Comandi provinciali si porranno in relazione con gli altri Comandi di corpo pompieri già esistenti nelle rispettive Provincie e provvederanno alla continuità dei servizi in atto.

Nessun altro pubblico servizio pompieri o similare è più ammesso. Nulla viene però innovato nei riguardi di formazioni del genere, costituite da ditte o singoli per esclusivo servizio, o direttamente dipendenti dalle Forze armate.

Art. 16. — La forza del Corpo provinciale e la forza e dislocazione dei suoi distaccamenti vengono stabilite dal prefetto, su proposta del Comando provinciale pompieri, ed approvate dal Ministro per l'interno nei limiti dell'organico da stabilire per ciascuna provincia, con le norme previste nel successivo art. 22.

Nel capoluogo di Provincia risiedono il Comando ed il contingente principale, costituito di massima da personale in tutto o in parte permanente e dotato di materiale automobile, officine di riparazioni, magazzini di rifornimento, nonchè di tutto il necessario al buon funzionamento del servizio.

I distaccamenti, al comando di ufficiali o sottufficiali, secondo la loro importanza e muniti di materiale automobile (autopompe con carri attrezzati), sono costituiti da personale permanente, volontario o misto.

Potranno altresì essere dislocate piccole aliquote di materiale di estinzione incendi in località opportune, per costituire piccoli posti serviti da personale volontario reclutato localmente.

TITOLO VIII. — Attività finanziarie.

Art. 17. — Presso il Ministero dell'interno è istituita una Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi, e per i soccorsi tecnici in genere.

A detta Cassa sono conferiti:

a) contributi eventuali di enti e privati, nonchè un contributo sui premi di assicurazione contro l'incendio;

b) un'aliquota di contributi che le Provincie riscuotono dai Comuni, giusta la lettera a) del successivo art. 19, la quale aliquota sarà fissata annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, su proposta dell'Ispettorato centrale.

Con i fondi di cui dispone la Cassa sovvenzioni si provvede a sovvenzionare i corpi provinciali, secondo i criteri tecnici stabiliti annualmente dall'ispettorato centrale e secondo le necessità dei servizi locali, e ad organizzare particolari istituzioni di carattere generale, nonchè al rimborso, a favore dell'erario, della spesa per il trattamento, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale dell'Ispettorato centrale e del ruolo degli ufficiali del corpo pompieri.

Art. 18. — Il contributo dovuto alla Cassa sovvenzioni, di cui all'articolo precedente, sull'assicurazione incendio, è commisurato al 2 per cento dei premi introitati annualmente nel Regno dalle società di assicurazione, nell'ammontare accertato dal Ministero delle corporazioni.

Il versamento del contributo sarà regolato con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 19. — Le attività finanziarie dei Corpi pompieri provinciali sono costituite:

a) dai contributi di tutti i Comuni della Provincia;

b) dai contributi di istituti o di privati, sia per elargizioni spontanee, sia per applicazione delle tariffe istituite per i servizi e le visite tecniche di prevenzione incendi;

c) dalle ammende per contravvenzione alle prescrizioni di prevenzione incendi;

d) dagli introiti per servizi tecnici prestati dal Corpo, all'infuori del servizio di estinzione incendi;

e) da eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni.

In nessun caso per il pagamento dei contributi di cui alla lettera a) potrà aumentarsi la sovrapposta nei Comuni in cui essa è applicata con le aliquote massime consentite dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737.

Art. 20. — All'amministrazione dei Corpi pompieri provinciali si provvede come segue:

1° In ciascuna Provincia i Comuni sono obbligati a stanziare nei loro bilanci i contributi stabiliti dal prefetto, in relazione alla costituzione del Corpo provinciale pompieri, tenendo presente che, se circostanze locali lo suggeriranno, i Comuni possono accettare, per far fronte all'onere, anche libere contribuzioni di enti locali e di privati.

2° La raccolta, l'amministrazione e l'erogazione dei contributi dei singoli Comuni vengono demandate, nell'ambito di ciascuna Provincia, alla rispettiva Amministrazione provinciale, che vi provvede con il proprio personale contabile ed amministrativo. Le somme introitate sono versate alla cassa dell'Amministrazione provinciale. Dei fondi è tenuta contabilità separata. Nel regolamento verranno fissate le norme per la gestione dei fondi stessi.

3° Il comandante del Corpo pompieri provinciale, nell'organizzare secondo le direttive dell'Ispettorato centrale il servizio nella propria Provincia cura che le spese da destinare al funzionamento del Corpo nel capoluogo e nelle sedi di distacco siano, per quanto possibile, messe in relazione ai contributi versati dai Comuni o gruppi di Comuni, nella cui zona — delimitata secondo le prescrizioni dell'art. 8 — i Corpi e distaccamenti stessi effettuano il servizio di estinzione incendi.

TITOLO IX. — Disposizioni per il caso di mobilitazione.

Art. 21. — I Comandi dei corpi pompieri provinciali compiranno fin dal tempo di pace un proprio progetto di mobilitazione, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento e secondo le direttive dell'Ispettorato centrale. Tali progetti diverranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero della guerra.

All'atto della mobilitazione il personale permanente del Corpo dei pompieri e quello volontario in servizio da almeno 6 mesi nel Corpo stesso, è militarizzato. Esso sarà perciò soggetto, in ragione del grado cui, a norma del regolamento, si trova equiparato, alle leggi penali ed al regolamento di disciplina militari, sia nei rapporti fra il personale medesimo, sia reciprocamente nei rapporti con i militari di tutte le forze armate.

I Corpi provinciali così militarizzati possono essere impiegati anche fuori del territorio della propria provincia.

TITOLO X. — Norme esecutive.

Art. 22. — Il Ministro per l'interno, valendosi dell'Ispettorato centrale, provvede di concerto col Ministro per le finanze, alla emanazione delle norme:

a) per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo pompieri;

b) per stabilire l'entità dei contributi dei Comuni per il servizio pompieri, tenendo presente che i contributi da stabilirsi a carico dei Comuni stessi, in aggiunta a quelli attualmente esistenti, non dovranno superare i seguenti importi:

1936	10 milioni	1939	25 milioni
1937	15 milioni	1940	30 milioni
1938	20 milioni	anni successivi	40 milioni;

c) per determinare la costituzione e la forza dei Corpi pompieri provinciali;

d) per la compilazione del regolamento per l'arruolamento, l'uniforme, la disciplina, l'avanzamento, l'addestramento, l'amministrazione, l'assicurazione del personale contro gli infortuni, il funzionamento del servizio dei Corpi pompieri, nonché quant'altro ha attinenza alla pratica attuazione del presente decreto.

Le norme di cui al comma precedente verranno adottate per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e degli altri Ministri eventualmente interessati.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COROLLI-GIGLI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione Pensioni e Sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1432, e le altre successive disposizioni concernenti la concessione di mutui a Società cooperative tra il personale delle ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche e popolari;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, riguardante norme varie in materia di edilizia economica e popolare;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere al finanziamento di alcune Cooperative edilizie ferroviarie, che si trovano in particolari condizioni, nonché all'impiego di capitali disponibili del Fondo pensioni e sussidi delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme già concesse alle Società cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma fino alla concorrenza di L. 5.000.000 da prelevarsi dalla disponibilità del Fondo pensioni e sussidi del personale stesso e da assegnarsi a cooperative le quali siano state già finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessità di nuovi fondi per completare costruzioni in corso o per soddisfare obbligazioni contratte in relazione al loro programma costruttivo.

I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5 % annuo e ammortizzabili in non più di 50 anni, saranno concessi alle condizioni e cautele che, nell'interesse del Fondo pensioni e sussidi anzidetto, verranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni.

Contro i morosi l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a procedere come stabilito dall'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, anche per la somma dovuta per la parte di mutuo concessa dall'Istituto privato, non escluse le quote arretrate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV, n. 2474.

Trattamento economico del personale della Milizia nazionale forestale destinato nelle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;

Vista la legge 9 giugno 1927, n. 1156;

Visto il Nostro decreto in data 3 ottobre 1929, n. 1997, emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141;

Ritenuta l'urgente necessità di inviare nelle Colonie dell'Africa Orientale un adeguato numero di personale appartenente alla Milizia forestale, nell'intento di controllare e vigilare il patrimonio boschivo delle Colonie stesse;

Considerato che in attesa di disciplinare, con provvedimento apposito, il servizio di esso personale nelle dette Colonie rendesi indispensabile determinare il trattamento economico da praticare al personale stesso, applicando criteri analoghi a quelli seguiti per la stessa Milizia in Cirenaica di cui all'art. 19 del Nostro decreto 16 gennaio 1930, n. 70;

Visti i Regi decreti 17 dicembre 1931, n. 1786, e 23 agosto 1935, n. 1778, riguardanti gli ordinamenti militari per i Regi Corpi di truppe coloniali, rispettivamente dell'Eritrea e della Somalia;